

STATUTO

SOCIETA' IL SANDALO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA PASTRENGO 34

Numero REA: LT - 194749

Codice fiscale: 02728760592

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

Tutte le spese del presente atto e sue conseguenziali, ammon-
tanti approssimativamente ad euro 2.000,00 (duemila virgola
zero zero), come i comparenti dichiarano, sono poste a carico
della società.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa ed ha per scopo mutualistico quello di offrire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-

	sionali per i soci, avvalendosi prevalentemente dell'attività
	lavorativa degli stessi. La cooperativa potrà svolgere la pro-
	pria attività anche con terzi.
	ARTICOLO 3 - OGGETTO
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come
	definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli in-
	teressi dei soci, la cooperativa ha per oggetto di perseguire
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-
	mento di attività produttive nelle quali realizzare l'inseri-
	mento e l'integrazione lavorativa di persone socialmente svan-
	taggiate, come definite dalla legge 381/1991, con particolare
	attenzione a persone con handicap psico-fisico, anche ai sensi
	delle Leggi Regionali 24/1996 e 30/1997.
	La società può gestire, stabilmente o temporaneamente, in pro-
	prio o per conto terzi:
	- aziende agricole, vivaistiche, florovivaistiche e faunisti-
	che in proprietà o in affitto;
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agri-
	coli realizzati in proprio o acquistati;
	- lavorazioni agricole e forestali a favore di terzi;
	- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
	- attività di recupero ambientale, di forestazione ed ingegne-
	ria naturalistica;
	- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri

	prodotti;	
	- attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale, parchi,	
	boschi e giardini;	
	- attività finalizzate alla formazione del personale operativo	
	e per la qualificazione professionale;	
	- raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti (vegetali,	
	vetro, metallo, fibre, plastica, materiali deteriorabili);	
	- attività di pulizia e disinfestazione;	
	- attività di protezione e manutenzione degli spazi naturali;	
	- attività di tutela e manutenzione della zone naturali;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissio-	
	ni;	
	- creazione e gestione di parchi naturali e di riserve;	
	- attività di rivalutazione degli spazi pubblici urbani;	
	- manutenzione degli spazi pubblici;	
	- recupero di quartieri e di aree urbane;	
	- gestione di circoli sociali e ricreativi;	
	- attività di gestione di parchi marini, spiagge, litorali,	
	aree attrezzate per animali domestici, anche per conto di enti	
	pubblici e privati, le attività connesse quali gestione di	
	stabilimenti balneari, noleggio e vendita di attrezzature bal-	
	neari, per il tempo libero, per la nautica, anche realizzate	
	dalla Cooperativa;	
	- l'attività di gestione di camping e parcheggi per caravan,	
	vetture e parchi giochi;	

- commercio nelle zone rurali;

- servizi di ristorazione collettiva, in particolare di mense, ristoranti, bar e ritrovi, fast-food e tavole calde a favore di aziende, nell'ambito dei parchi, delle riserve, delle spiagge e camping gestiti.

La società si articolerà, inoltre, in progetti specifici che potranno anche essere gestiti per conto di enti pubblici e/o privati che chiedano di essere ammessi a convenzione e potrà eventualmente segnalare i soci particolarmente professionalizzati nel settore di volta in volta considerato per singoli contratti di opera e di consulenza saltuaria e continuativa sull'oggetto, nonché per la direzione di progetti, obiettivi e per studi approfonditi dei servizi prestati all'utenza e sui reali bisogni della stessa, nonché degli orientamenti scientifici e culturali di settore.

Ispirandosi sempre ai principi della mutualità e della cooperazione, la società può raggiungere i suoi scopi anche attraverso:

a) la pubblicazione di riviste, opuscoli, monografie divulgative e/o scientifiche, esclusa la pubblicazione, l'edizione, la stampa di giornali quotidiani, sia direttamente che indirettamente;

b) l'organizzazione diretta o in collaborazione con enti, Consorzi, Comitati e per loro conto di convegni, incontri, dibattiti con la partecipazione di esperti;

c) la gestione di progetti socialmente utili e/o organizzazione diretta degli stessi anche in relazione alla legislazione speciale in favore dei disoccupati che abbiano professionalità attinente ai servizi prestati;

d) la gestione di corsi professionali e di corsi e/o contratti di formazione lavoro per enti regionali e subregionali aventi come destinatari gli utenti, familiari degli utenti, cittadini che vogliono accostarsi ai suddetti problemi, nonché i soci stessi;

e) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni e trattative private;

f) organizzare e gestire mostre, fiere e convegni attinenti agli scopi sociali;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale ai sensi e per gli effetti della legge del 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modifiche.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre coope-

7 di 31

mina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote del valore di euro 25 (venticinque) cadauna che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà essere superiore al

9 di 31

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa dello stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- delle quote di capitale sottoscritte;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi mediante lette-

ra raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo di constatare se ricorrano i motivi che, a norme della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-

cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, e questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima dalla chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 11 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo alla eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per la decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che commetta gravi inadempienze nelle obbligazioni derivanti dalla legge, dal rapporto mutualistico e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;	
	e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro di cui appresso entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 13 - DELIBERA DI RECESSO, DECADENZA ED OPPOSIZIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	

debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta di consegna.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Le controversie che insorgessero tra i soci e le Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro di cui al presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità di soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 20 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso,

	salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino	
	alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed	
	esigibile, si matura allo scadere dei centoottanta giorni suc-	
	cessivi all'approvazione del bilancio. In ogni caso, l'organo	
	amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi	
	sia motivo di garantire la società o i soci, dilazionare il	
	rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bi-	
	lancio, corrispondendo i relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 15 - MORTE	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota dal defunto effettivamente versata si matura, nel-	
	la misura e con le modalità previste dal precedente articolo	
	14, allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quo-	
	ta, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione so-	
	stitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione	
	medesima. Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requi-	
	siti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al	
	socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare	
	un rappresentate comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	
	cisione inappellabile.	

	ARTICOLO 16 - TERMINI DI DECADENZA	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio de-	
	funto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro	
	e non oltre l'anno dalla scadenza dei centoottanta giorni in-	
	dicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione del rapporto sociale, il socio	
	risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il prin-	
	cipio della parità di trattamento.	
	In funzione della qualità e della quantità dei rapporti mutua-	
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripetizione dei ristorni.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione so-	
	no regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può	
	essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	
	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	

Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 26 del presente statuto.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 25 (venticinque). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i soci, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

ARTICOLO 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento a titolo oneroso per atto tra vivi, gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni.

Il socio che intende cedere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni del ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria

	volontà in tal senso. Durante la pendenza del termine, l'of-
	ferta del socio alienante è irrevocabile.
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed ef-
	fettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ri-
	cevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-
	correre all'arbitrato di cui in appresso.
	L'arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per
	la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e rea-
	le della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata
	con ricevuta di ritorno al socio alienante ed al socio o ai
	soci esercitanti il diritto di prelazione.
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i so-
	ci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti
	uguali fra di essi.
	ARTICOLO 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo ammini-
	strativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei
	profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da com-
	piersi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le
	norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella
	quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri se-
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi

mutualistici e statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) il 3% (tre per cento), o quella diversa misura prevista dalla legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di legge;

d) ad eventuali dividendi, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo, il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi erogati ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di integra-

zione delle retribuzioni secondo le modalità stabilite

dall'organo amministrativo o da apposito regolamento, nei li-

miti e nel rispetto delle previsioni di legge;

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva

straordinaria.

ARTICOLO 21 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo

amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di

ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-

mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I

criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da appo-

sito regolamento, con la precisazione che la qualità degli

scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quali-

tà delle prestazioni lavorative dei soci.

La società potrà deliberare la ripartizione dei ristorni ai

soci:

1) in denaro o in natura;

2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

3) mediante emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO 22 - STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la

disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-

buiti:

a) diritti di amministrazione e patrimoniali;

b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

ARTICOLO 23 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ARTICOLO 24 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, almeno otto giorni prima dall'adunanza, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero via fax o via e-mail od anche a mano, sempre

che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto o presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 25 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina, determinandone la durata, dell'organo amministrativo ed alla nomina, se obbligatoria, del Collegio Sindacale;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i cen-

24 di 31

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che abbia diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ARTICOLO 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio quando previsto obbligatoriamente.

ARTICOLO 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico eletto dall'assemblea fra i soci;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato al momento della nomina ed eletti dall'assemblea fra i soci.

Tuttavia, salvo quanto per legge riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, e in particolare le materie richiamate dall'art.2544, 1° comma, Codice Civile, l'amministrazione può essere ad essi affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art.2257 c.c., e al secondo comma dell'art.2258 c.c., è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina, e sono rieleggibili. In caso di mancanza di un Consigliere d'Amministrazione si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 31, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del

27 di 31

nistratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenze,

almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i

consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese

con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. A pa-

rità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firma-

to dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà es-

sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ri.

ARTICOLO 32 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la ge-

stione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo

può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione di

quelli indelegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecuti-

vo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più

dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

Possono essere nominati procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 33 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 34 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale sarà nominato nei casi in cui è obbliga-

torio per legge, come previsto dagli articoli 2477 e 2543 C.C.

o, anche se non obbligatorio, su delibera dei soci e si com-

porrà di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti eletti

dall'assemblea tra i revisori contabili. Il Presidente del

Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggi-

bili.

ARTICOLO 35 - SCIOGLIMENTO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà

procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli

preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 36 - LIQUIDAZIONE

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-

ciale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente

versato dai soci, ed eventualmente rivalutato, e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra

i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle

quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, dovrà essere risolto da un arbitro nominato dal

presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in

via rituale secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

ARTICOLO 38 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme portate dal vigente codice civile, e in particolare quelle relative alla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Di quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico ed in parte scritto a mano da me notaio, in dieci fogli per quaranta facciate ho dato lettura, ai comparenti, che lo approvano. L'atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

Firmato: Iacoacci Tommaso; Pulicati Remo; Altrini Anna Maria;